

**PROTOCOLLO D'INTESA****AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1, E DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241****TRA**

Il Centro Previsione e Segnalazione Maree del Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree, Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio del Comune di Venezia (di seguito "CPSM"), partita IVA e codice fiscale 00339370272, in persona del suo Dirigente Gr. Uff. Dott. Marco Agostini, nato a Venezia il 15/12/1960, nominato con provvedimento del Sindaco prot. n. 2020/577951 del 23 dicembre 2020;

E

la Regione del Veneto, rappresenta da _____ in qualità di Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____;

PREMESSO CHE

- il CPSM e la Regione del Veneto condividono una visione comune per il miglioramento della previsione, valutazione e gestione degli eventi meteo-marini, anche ai fini dell'allertamento di protezione civile; tale concezione risulta di rilevanza istituzionale per il CPSM e ambito di competenza per la Regione;
- gli ambiti oggetto del presente Protocollo di Intesa riguardano principalmente il monitoraggio degli eventi mareali e la previsione del sovrizzo di marea lungo la costa veneta con particolare attenzione agli eventi estremi, la previsione dello stato del mare, la valutazione del rischio mareggiate in tempo reale e in tempo differito, lo sviluppo e l'utilizzo di modelli numerici e di tecniche di telerilevamento in supporto alla previsione, lo studio della climatologia zonale e la condivisione e divulgazione dei dati finalizzata ai compiti di protezione civile;
- la Regione del Veneto ha interesse allo sviluppo di strumenti e procedure finalizzate all'allertamento per eventi meteo-marini che possano interessare la costa veneta;
- il CPSM ha interesse alla collaborazione con la Regione del Veneto per l'affinamento degli strumenti previsionali disponibili e istituzionalmente utilizzati, anche attraverso la condivisione di dati e studi in possesso dell'Amministrazione regionale;
- i compiti che vengono affidati al CPSM nell'ambito del presente Protocollo di Intesa sono parte integrante delle attività del Servizio di protezione civile, con particolare riferimento al sistema di allertamento regionale per rischio meteo-idrogeologico e idraulico;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le attività inerenti al presente Protocollo di Intesa possono definirsi di "interesse comune";
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice della Protezione civile, all'art. 4 stabilisce che le componenti del Servizio nazionale possano stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e che le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del Codice sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso;
- la legge regionale 01 giugno 2022, n. 13, all'art. 2, comma 2, stabilisce che sono componenti del Servizio regionale la Regione, le province, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con Direttiva del 27 febbraio 2004, e ss. mm. e ii, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento



6a5016ad



nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” che prevede, tra le altre, che la gestione del sistema di allertamento è assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali;

- con deliberazione n. 837 del 31 marzo 2009, la Giunta Regionale del Veneto ha dichiarato attivo e operativo il Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Regione del Veneto, per rischio idrogeologico e idraulico a decorrere dal giorno 2 aprile 2009;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 – Finalità

Il Protocollo di Intesa è finalizzato alla realizzazione di un sistema di allertamento per rischio mareggiate in ambito del CFD della Regione del Veneto, attraverso le attività propedeutiche dettagliate all'art. 3 del presente Protocollo di Intesa.

Art. 3 – Ambiti di collaborazione

La collaborazione tecnico-scientifica tra le Parti si articola attraverso:

- lo scambio di dati previsionali sia del livello della marea per la città di Venezia e la Laguna che dello stato del mare per l'area prospiciente la costa veneta;
- la condivisione di studi relativi al monitoraggio degli eventi estremi, alla pianificazione delle attività da svolgersi in seno al Tavolo di Coordinamento, come successivamente definito, e alle priorità di intervento;
- la condivisione di dati, tecniche di analisi e procedure atte a migliorare gli aspetti previsionali e le pratiche operative;
- il coordinamento di programmi di ricerca;
- il coordinamento di programmi di formazione indirizzati al personale impiegato nei rispettivi enti e/o all'utente finale;
- la definizione di soglie complesse e delle zone di allerta per rischio mareggiate;
- la definizione e la valutazione dei livelli di criticità per rischio mareggiate;
- la definizione e la valutazione di possibili scenari di rischio per maremoto, in accordo con il SiAM, ai fini della predisposizione di misure preventive di salvaguardia della popolazione e la pianificazione di protezione civile inerente il rischio maremoto;
- l'analisi comune di contenuti e *layout* di bollettini e avvisi inerenti ai fenomeni meteo-marini e al rischio mareggiate, ai sensi della Direttiva PCM 2004;
- la predisposizione di procedure inerenti alle modalità di implementazione del sistema di allertamento in riferimento ai fenomeni meteo-marini e rischio mareggiate;
- la messa a regime, presso il CPSM, di un sistema di elaborazione e gestione delle informazioni e della modellistica numerica funzionale alla previsione dello stato del mare e della marea per l'area del nord Adriatico, con attenzione speciale all'area prospiciente la costa veneta e la laguna di Venezia;
- attività propedeutiche per la messa a regime, presso il CPSM, di un servizio continuativo (365 giorni/anno) di:
 - previsione meteo-marina e predisposizione di bollettini e avvisi inerenti allo stato del mare e alla valutazione degli effetti al suolo, da diffondere secondo i canali istituzionali, attraverso il CFD Veneto;



6a5016ad



- monitoraggio continuativo dei fenomeni, in corso d'evento, secondo procedure da definirsi, finalizzato altresì ad un eventuale aggiornamento dello stato di allerta.
- elaborazione degli elementi previsionali adatti per l'emissione delle allerte e la gestione delle emergenze legate ad eventi meteo-marini.

Art. 4 – Modalità di collaborazione

- 1 Referenti: le Parti nominano il seguente personale referente per definire, organizzare e monitorare lo stato di avanzamento delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa:
 - per il CPSM: dott. Alvise Papa
 - per la Regione del Veneto: il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.
- 2 Tavolo di coordinamento: la definizione dettagliata delle attività previste al precedente art. 3 viene concordata annualmente in sede del Tavolo di coordinamento composto dai Referenti, supportati da personale delle rispettive strutture. Il Tavolo di coordinamento si riunisce con frequenza almeno annuale e comunque su richiesta di una delle Parti.
- 3 Annesso Tecnico: in sede di Tavolo di coordinamento viene definito l'Annesso tecnico al presente Protocollo di Intesa, sottoscritto dai Referenti, e inerente alla definizione delle modalità tecniche di attuazione delle attività di cui all'art. 3, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa. L'Annesso potrà essere aggiornato in sede di Tavolo di coordinamento a firma congiunta dei Referenti sulla base di motivate esigenze condivise.
- 4 Incontri e riunioni: i Referenti pianificano incontri/briefing in presenza o da remoto per verificare i progressi delle attività comuni decise e/o avviate, per confronto sui progetti e le priorità di sviluppo, per scambi di valutazioni sulla previsione o analisi di fenomeni meteo e/o marini.

Art. 5 – Vincoli del Protocollo di Intesa

- 1 Il presente Protocollo di Intesa è stipulato a titolo gratuito e non comporta oneri finanziari per le Parti.
- 2 Nessun obbligo legale è creato dal presente Protocollo di Intesa.
- 3 Le parti possono regolare attraverso atti aggiuntivi al presente Protocollo di Intesa, la possibilità di definire e compartecipare a progetti attinenti gli argomenti normati dal presente Protocollo di Intesa, con la previsione di eventuali rimborsi.

Art. 6 – Regime editoriale, proprietà intellettuale e diritti d'immagine

- 1 Le Parti intendono mettere pubblicamente a disposizione i risultati del proprio lavoro collaborativo in toto, attraverso ambienti *open source* e/o pubblicazioni in accordo con le vigenti normative sul *copyright* e annesse regole/prassi di scambio dati. Questo deve avvenire nel rispetto degli accordi vigenti con fornitori terzi di dati.
- 2 Ciascuna Parte si impegna a non rendere pubblici o cedere a terzi dati e/o codici senza previa autorizzazione della Parte fornitrice.
- 3 Nell'eventualità che qualsivoglia attività regolata dal presente Protocollo di Intesa produca lo sviluppo di nuova proprietà intellettuale o richieda l'uso di proprietà intellettuale dell'altro partecipante o comunque di informazione proprietaria, le Parti, in buona fede, stabiliscono di mettere in atto negoziazioni per regolare per iscritto il mutuo accordo su tale materia.
- 4 Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, il nome e il logo del CPSM e della Regione del Veneto e della Protezione Civile del Veneto dovranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività svolte in comune, oggetto del presente Protocollo di Intesa. L'utilizzazione del nome e del logo delle Parti che risulti straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui agli artt. 1 e 2 del presente atto, richiederà il



6a5016ad



consenso della Parte interessata e comunque non potrà perseguire scopi pubblicitari.

Art. 7 – Durata

- 1 Il Protocollo di Intesa ha durata di tre (3) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato su volontà espressa delle Parti.
- 2 Il presente Protocollo di Intesa può essere modificato previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 – Non esclusività

- 1 Il Protocollo di Intesa non è esclusivo. Ogni Parte è libera di condurre attività simili con altri partner. Le Parti sono contraenti indipendenti e non possono in alcun modo forzare l'altra, rappresentare l'altra o essere responsabili per l'altra.

Art. 9 – Sicurezza

- 1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo di Intesa, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
- 2 Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo di Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 10 – Codice di comportamento dei pubblici dipendenti

- 1 Le Parti, in parola come sopra, dichiarano di essere edotte in merito agli obblighi afferenti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i propri dipendenti sono tenuti ad osservare nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e che il presente atto sarà risolto di diritto nel caso di violazione degli obblighi di cui al citato decreto legislativo.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

- 1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Protocollo di Intesa.
- 2 Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti sopra individuate, denominate e domiciliate.
- 3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla Protezione dei dati)*».

Art. 12 - Controversie e foro competente

- 1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Protocollo di Intesa; in caso contrario, si procederà ai sensi della vigente normativa in materia



6a5016ad



- 2 Ai fini dell'individuazione del foro competente, si rinvia alle norme del codice di Procedura Civile in materia.

Art. 13 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le Parti fanno riferimento alla normativa civilistica in materia di obbligazioni e contratti nonché alla vigente normativa, nazionale e comunitaria.

Art. 14 – Registrazione e spese di bollo

Il presente Protocollo di Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del dpr 26/04/1986 n. 131. le spese di bollo e l'eventuale imposta di registro sono a carico delle Parti.

Art. 15 – Sottoscrizione

Il presente Protocollo di Intesa è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per il Comune di Venezia, Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio, Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree

Per la Regione del Veneto

